

Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice dei contratti pubblici), l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture.

Il presente regolamento si applica alle procedure gestite direttamente dal Comune e non riguarda quelle inviate alle centrali di committenza regionali (INVA/CUC e SUA VdA).

Il principio di rotazione favorisce la equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione di appalti pubblici e l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese alle commesse pubbliche.

Art. 2 - Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente.

Il principio di rotazione si applica in via obbligatoria per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate quando l'indagine di mercato sia stata effettuata ponendo limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il principio di rotazione si applica agli affidamenti che abbiano come oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di servizi, per importi rientranti nella stessa fascia di valore economico di cui al presente regolamento.

Per medesimi lavori si intende l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere speciali (OS) di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per medesima fornitura di servizi o di beni si intende l'esecuzione di servizi e la fornitura di beni rientranti nel medesimo settore di servizi merceologico individuato fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) 213/2008 consultabile al link <https://simap.tedl.europa.eu/it/web/simap/cpv>).

Il principio di rotazione non si applica:

- 1) agli affidamenti diretti per importi inferiori a 5.000,00 euro;
- 2) per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) quando l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

E' vietato:

- l'arbitrario frazionamento dell'importo di un appalto unitario;
- le ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del valore stimato di appalto;
- gli affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, a operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento;
- la stipula con l'affidatario uscente nell'assegnazione del contratto successivo.

Art. 3 Ripartizione degli affidamenti in fasce

Ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, si individuano le seguenti fasce di valore economico, ai fini dell'applicazione del principio rotazione:

Lavori

1. da € 5.000,00 fino a € 9.999,99;
2. da € 10.000,00 fino a € 19.999,99
3. da € 20.000,00 fino a € 39.999,99;
4. da € 40.000,00 fino a € 149.999,99;
5. da € 150.000,00 fino a € 499.999,99;
6. da € 500.000,00 alla soglia di rilevanza europee di cui all'articolo 14 D.lgs 36/2023

Servizi di ingegneria e architettura

1. da € 5.000,00 fino a € 19.999,99;
2. da € 20.000,00 fino a € 39.999,99;
3. da € 40.000,00 fino a € 139.999,99;

Servizi e forniture

1. da € 5.000,00 fino a € 9.999,99;
2. da € 10.000,00 fino a € 19.999,99;
3. da € 20.000,00 fino a € 49.999,99
4. da € 50.000,00 fino a € 99.999,99;
5. da € 100.000,00 fino a € 139.999,99
6. da € 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza europee di cui all'articolo 14 D.lgs 36/2023.